COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 ***E-mail-*** *comune.capitignano@postecert.it*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Registro Generale n. 38

ORDINANZA
N. 30 DEL 24-07-2019

Ufficio:

Oggetto: RIMOZIONE DI RIFIUTI SPECIALI "AMIANTO" PRESENTI SULL'IMMOBILE SITO IN VIA MOPOLINO, FRAZ. SIVIGNANO, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FG. 5, PART. 616, SUB 1 DI PROPRIETA DELLA SIG.RA PIROLI ANNUNZIATA.

PREMESSO che:

- alla data del 06.04.2009 si sono verificati una serie di forti terremoti che hanno interessato anche il territorio comunale di Capitignano, causando danni diffusi agli edifici, molti dei quali, prospicenti su strade comunali, i quali costituiscono pericolo per la pubblica incolumità;
- l'edificio sito a Capitignano, fraz. Sivignano, individuato al catasto fabbricati al Fg. 5, mappale 616, sub. 1, di proprietà della sig.ra:
    - **PIROLI Annunziata**, nata a Capitignano il 01.01.1948, C.F. PRLNNZ48A41B658O;

  a causa degli eventi sismici, risulta pericoloso riportando come esito di agibilità "E" ;
- con Determinazione dell'Ufficio Sisma n. 41 del 23.05.2013 veniva concesso alla *"Sig. ra PIROLI ANNUNZIATA, nata a Capitignano il 01.01.1948, residente a Roma, in Via Pietro Maffi n° 78, c.f. PRLNNZ48A41B658O, un contributo, ai sensi dell'O.P.C.M. 3790/09, dell'importo di € 71.370,03 (80% dell'importo ammesso a contributo di € 89.212,54) per la riparazione della propria abitazione (diversa da abitazione principale) sita in Frazione Sivignano";*
- in data 22.06.2013 ebbero inizio i lavori di cui sopra e, nella mattina del 31.03.2014, durante l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto e consistenti nella

demolizione delle parti ammalorate, la struttura muraria della parete Nord e parte della parete Est, crollò spontaneamente al suolo, come descritto nella relazione tecnica redatta e firmata dall'Ing. Cipriano Cappelletti e dal Geom. Luigino Patrizi acquisita al protocollo del Comune di Capitignano al n. 1081 del 20.04.2016.

CONSIDERATO che nella relazione di cui sopra veniva inoltre dichiarato che:

- l'area era stata prontamente messa in sicurezza dall'impresa esecutrice dei lavori, "Aterno Costruzioni srl", demolendo le parti ancora pericolanti;
- a seguito di tali lavori è stata riscontrata, inoltre, la presenza di amianto tra le macerie. La ditta esecutrice dei lavori ha provveduto ad apporre idonea cartellonistica e a trasmettere relativa nota alla ASL n. 1;
- i lavori furono sospesi in attesa delle determinazioni in merito a quanto accaduto.

RITENUTO dover procedere, per il rispetto di igiene pubblica, alla rimozione del materiale di amianto attraverso ditta specializzata all'uopo individuata dai proprietari.

DATO ATTO CHE:

- la Legge n. 257 del 27 Marzo 1992, i Decreti Ministeriali e le Norme Attuative Tecniche successive hanno di fatto vietato l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione, la produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto, in quanto lo stesso è pericoloso per la salute pubblica, specialmente se si trova in stato di degrado;
- i materiali contenenti cemento-amianto, presenti nelle abitazioni private, nei garage, nei giardini, e nei fabbricati adibiti ad attività artigianali/industriali (in particolare l'amianto si trova nelle vecchie canne fumarie, in contenitori/serbatoi per liquidi, in lastre ondulate di copertura ecc.) sono pericolosi per la salute, in quanto potenzialmente cancerogeni, per la possibilità di dispersione in aria di eventuali fibre di amianto;
- la presenza di materiali deteriorati in cemento-amianto costituisce un problema igienico ambientale e rischio per la salute pubblica e non solo per chi lo detiene;
- l'obbligo di rimuovere materiali contenenti amianto, sussiste ove sia rilevata la pericolosità di dispersione della fibra, e, pertanto, è necessario che i proprietari di edifici, in cui sono presenti tali materiali, operino programmi di controllo e manutenzione per ridurre al minimo l'esposizione ai rischi da parte delle persone.

VISTO il D.M. 06/09/1994 *"Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici"* con il quale veniva attuato uno specifico procedimento di bonifica dall'amianto.

CONSIDERATO CHE:

- la legge regionale n. 11 del 4.8.2009, contenente "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", nel definire il campo di applicazione del Piano Regionale Amianto (PRA) e gli obblighi dei proprietari di immobili in cui vi siano materiali contenenti amianto (m.c.a.), ha disposto che:
  - art. 3, comma 1, lettera a): il P.R.A. si applica a tutte le strutture edilizie ad uso civile, commerciale, artigianale, agricolo ed industriale, anche non più in uso, in cui sono in opera manufatti e materiali, in matrice compatta e friabile, ai quali è stato intenzionalmente aggiunto amianto;
  - art .6, comma 5: i proprietari di immobili contenenti amianto o materiale contenente amianto devono adempiere agli obblighi di cui al D.M. 6 settembre 1994.

RILEVATO CHE:

- l'articolazione normativa regionale, così come ribadito dalla Circolare del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo del 7.12.2009 (protocollo 2208/DRS), implica che tutti i proprietari in cui vi siano strutture realizzate con c.m.a. sono obbligati a verificarne lo stato di conservazione e, conseguentemente, devono disporre le misure di adeguata gestione;
- la stessa normativa estende la tutela della potenziale esposizione all'amianto alla popolazione in generale e non solo a quella parte di essa individuata come occupante di immobili compresi nel campo di applicazione del D.M. 6 settembre 1994, ed è in linea, quindi, con la normativa nazionale di settore.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 101 dell'11.2.2013, con la quale sono state approvate le linee guida regionali denominate: "Procedure per la corretta gestione del rischio amianto".

VISTA la legge 27.03.1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", pubblicata nella Gazz. Uff. 13 aprile 1992, n. 87, S.O..

VISTO il D.Lgs. 25.07.2006, n. 257 "Attuazione della direttiva 2003/18/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione all'amianto durante il lavoro" che, in particolare, all'art. 10 prevede l'adozione da parte delle Regioni e Province

Autonome, di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

VISTO il D.M. 06.09.1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto", pubblicato sulla G.U. 20-9-1994, n. 220.
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

VISTA la legge 03.08.2007, n. 123, recante: "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia".

VISTA la L.R. 04.08.2009, n. 11 "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", pubblicata nel B.U.R.A. Ordinario n. 44 del 26.08.2009.

VALUTATA la necessità di eliminare le situazioni di rischio presenti in edifici e strutture edilizie ad uso civile, commerciale, artigianale, agricolo ed industriale, anche non più in uso, in cui sono in opera manufatti e materiali, in matrice compatta e friabile con aggiunta di amianto, che potrebbero essere danneggiati, mediante attuazione di uno specifico procedimento di bonifica, come previsto dal D.M. 06/09/1994.

VISTO il Titolo IX, capo 3°, del D.Lgs n. 81/2008 "Protezione dei rischi connessi all'esposizione amianto".

VISTO il D.M. 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27/03/1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego di amianto.

CONSIDERATO, inoltre, che la parte quarta del Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006, n. 152, "norme in materia ambientale", impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

O R D I N A

alla sig.ra:

- **PIROLI Annunziata**, nata a Capitignano il 01.01.1948, C.F. PRLNNZ48A41B658O;

proprietaria dell'edificio sito a Capitignano, fraz. Sivignano, individuato al catasto fabbricati al Fg. 5, mappale 616, sub. 1, avente del materiale di amianto tra le macerie a terra, di provvedere a proprie spese e cura, entro il **termine perentorio di 60 giorni** dalla notifica della presente ordinanza, all'eliminazione della condizione di rischio per la salute pubblica, ovvero alla **rimozione e allo smaltimento dell'amianto**, nel rispetto del D. Lgs 152/2006 e smi.

INGIUNGE

che l'attuazione delle azioni e/o interventi necessari all'eliminazione della condizione di rischio per la salute pubblica (rimozione delle lastre di amianto), qualora non venissero eseguiti entro il termine sopra indicato, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 255 del D. Lgs 152/2006 e smi.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata, tramite posta raccomandata, agli interessati, Sig.ra PIROLI Annunziata, al Dirigente Medico SIESP ASL n. 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila, Dott. Maria Luisa Bruno e pubblicata su l'Albo Pretorio del Comune.

RICHIEDE

All'interessata, PIROLI Annunziata, copia del **FIR** attestante la consegna a discarica autorizzata del materiale rimosso.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 25-07-2019

pubblicazione n. 395

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 25-07-2019

IL SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO

Copia conforme all'originale

Data 25-07-2019

IL SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO